CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI CONSULENZE SPECIALISTICHE
TRA

l'**Azienda Ospedaliera Universitaria "Gaetano Martino" di Messina**, codice fiscale e partita IVA 03051890832, in seguito denominata A.O.U./Azienda, rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Giampiero Bonaccorsi, domiciliato per la sua carica presso la stessa A.O.U., con sede legale in via Consolare Valeria n°1 – 98125 Messina

e

la **Società Sportiva Dilettantistica SSD UNIME A.R.L.** (d'ora in avanti SSD), rappresentata dal Presidente, dott.ssa Silvia Bosurgi, nata a Messina il 17/04/1979, domiciliato per la carica presso la sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale e partita IVA 03640010835

Premesso che:

- la SSD UNIME a.r.l. è una società *in house* dell'Università degli Studi di Messina, il cui Statuto prevede tra gli scopisociali la gestione "*di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere laconoscenza e la pratica dello sport e del benessere psicofisico*";
- in data 13/05/2021, la SSD ha stipulato con l'Università una Convenzione (Rep. n.347/2021, prot. n.63082 del 13 maggio 2021) per la concessione in uso degli impianti sportivi di proprietàdell'Università e,successivamente, in attuazione dell'art. 3 della suindicata Convenzione, è stata stipulataun'ulteriore Convenzione relativa ai rapporti di collaborazione tra le Parti e all'affidamentodi ulteriori servizi;
- la SSD, inoltre, in virtù di un contratto di Comodato d'uso gratuito stipulato con l'Università in data 26/01/2022, dispone dei locali del Centro di riabilitazione medico sportiva dell'Ateneo e utilizza tali locali, siti presso il casale B della Cittadella sportiva, per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché per lo svolgimento delle attività individuate di comune accordo con l'Università;
- l'A.O.U., ai sensi dell'art. 2 del Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università (pubblicatosulla G.U.R.S. del 3 aprile 2020) costituisce per l'Università l'Ente di riferimento per le attivitàassistenziali essenziali allo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca e negarantisce la reciproca integrazione;
- la missione dell'A.O.U. consiste nello svolgimento integrato e coordinato delle funzioni diassistenza, di didattica e di ricerca;
- la SSD ha interesse a stipulare una Convenzione al fine di poter fruire delle consulenze specialistiche offerte dall'A.O.U. in: cardiologia, otorinolaringoiatria, oculistica, neurologia, ortopedia, pneumologia e pediatria, per le proprie finalità istituzionali nonché per le attività di medicina applicata alla cura della persona e all'esercizio fisico di cui al predetto Centro dell'Ateneo;
- le prestazioni delle suindicate consulenze potranno svolgersi inregime libero professionale, fuori dal normale orario di lavoro, rimettendo all'Aziendal'individuazione di specialistiautorizzati allo svolgimento dell'attivitàintramuraria;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

La SSD, al fine di poter effettuare, con maggior rigore medico-scientifico, le proprie attività istituzionali nonché per le attività di medicina applicata alla cura della persona e all'esercizio fisicodi cui al Centro di riabilitazione medico sportiva dell'Ateneoaffida all'A.O.U. l'incarico di

fornire consulenze specialistiche, nei seguenti ambiti: cardiologia, otorinolaringoiatria, oculistica, neurologia, ortopedia, pneumologia e pediatria.
L'A.O.U., dal suo canto, si impegna a mettere a disposizione il proprio personale più idoneo in ragione delle prestazioni sanitarie richieste. Le tipologie di attività richieste dovranno essere oggetto di specifico piano trimestrale concordato con l'A.O.U., inconformità alle specifiche direttive per l'organizzazione e la disciplina dell'attività libero professionaleintramurale (ALPI) dell'A.O.U.

Art. 2

Le attività di cui alla presente Convenzione saranno svolte dal personale individuato dall'A.O.U., neilimiti delle esigenze manifestate ed in regime di ALPI, fuori dal normale orario di lavoro, da altri istituticontrattuali e senza pregiudizio per l'attività istituzionale. A tal fine, il personale dovrà essereautorizzato a svolgere l'attività in regime libero professionale.

Art. 3

Per le attività mediche espletate sulla base delle esigenze manifestate, la SSD corrisponderà all'AOU gli importi di cui al tariffario vigente presso l'Azienda, che si allega alla presente Convenzione.

Art. 4

L'A.O.U., a seguito di una specifica nota sottoscritta dai singoli professionisti, nella qualedovranno essere indicati i giorni e gli orari dell'attività effettuata, provvederà ad emettere regolarefattura intestata alla SSD che si impegna a corrispondere le somme tramite bonificobancario intestato a Azienda Ospedaliera Universitaria "Gaetano Martino" di Messina,Unicredit S.p.A. Agenzia. Messina, IBAN IT02S0200816517000300734322,citando nel bonifico come causale la Convenzione per attività di consulenze specialistiche ed il numerodella fattura.

Art. 5

La Convenzione in oggetto non comporta un diverso rapporto di lavoro subordinato da parte dei professionisti dell'A.O.U.incaricati allo svolgimento delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Art. 6

Le Parti assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. Le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, si impegnano ad utilizzare i dati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi della presente Convenzione. Le parti curano altresì, l'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti. In conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti provvede ad impartire adeguate e documentate istruzioni al personale autorizzato al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile.

Art.7

L'Azienda si obbliga a manlevare e tenere indenne la SSD da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai propri dipendenti, ausiliari e collaboratori e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone e cose e cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art.8

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni controversia che dovessesorgere in sede di esecuzione della presente Convenzione. In caso di mancata risoluzioneconsensuale, sarà competente il Foro di Messina.

Art. 9

La presente Convenzione ha validità ed efficacia per la durata di cinque anni dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale, salvo recesso anticipato da parte dei soggetti contraenti da comunicare a mezzo PEC con preavviso minimo di 30 giorni. Per l'eventuale rinnovo della convenzione stessa, si deve procedere alla sottoscrizione di nuovi formali accordi da parte dei soggetti interessati.

Art.10

Il presente documento informatico è sottoscritto dalle Parti con firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" come modificato dal Decreto legislativo n.235 del 30 dicembre 2010.
Il presente atto convenzionale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986 e s.m.i. a cura e a spese della parte richiedente.
Il presente atto èsoggetto, altresì, ad imposta di bollo a cura e a spese della SSD.

Art.11

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Per Azienda Ospedaliera Universitaria
"G. Martino' di Messina
Il Commissario Straordinario
Dott. Giampiero Bonaccorsi

Per laSSD
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Bosurgi